



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 dicembre 2024:

### **LEGGE 18 dicembre 2024 n.200**

#### **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

##### **Art. 1**

*(Variazioni straordinarie Stato)*

1. Sono approvate le variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2023 che sono riepilogate nella delibera del Congresso di Stato n. 50 del 27 agosto 2024 (Allegato "A") nonché le registrazioni contabili di cui alle delibere del Congresso di Stato n. 18 del 7 novembre 2023 (Allegato "B") e n. 10 del 14 maggio 2024 (Allegato "C").

##### **Art. 2**

*(Variazioni straordinarie Enti Pubblici)*

1. Sono approvate le variazioni straordinarie ai Rendiconti dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione e dell'Ente di Stato dei Giochi, previste rispettivamente dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione n. 1 del 22 luglio 2024 (Allegato "D"), dalla delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente di Stato dei Giochi n. 1 del 24 aprile 2024 (Allegato "E").

##### **Art. 3**

*(Approvazione Rendiconto dello Stato e degli Enti Pubblici)*

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, quale risulta dall'articolo 55 della citata legge (Allegato "F") nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "G"), dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "H"), dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (Allegato "I"), dell'Università degli Studi (Allegato "L"), del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "M"), dell'Autorità per

l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (Allegato "N"), dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "O") e dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Allegato "P").

#### **Art. 4**

*(Mantenimento Residui Attivi)*

1. I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di Stato ne delibere la cancellazione definitiva ai sensi dell'articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

#### **Art. 5**

*(Accorpamento Residui)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso è autorizzata l'accensione:
- sul cap. 20 "Imposta generale sui redditi" e sul cap. 1-3-2870 "Rimborsi imposte Ufficio Tributario" di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2021/2022, riguardanti la riscossione dell'imposta generale sui redditi e la restituzione delle imposte Ufficio Tributario;
  - sul cap. 260 "Imposta sulle merci importate" e sul cap. 1-3-2890 "Rimborsi dell'Imposta sulle importazioni" di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2021/2022, riguardanti la riscossione e la restituzione dell'imposta sulle importazioni;
  - sul cap. 261 "Rettifica rimborsi imposta sulle merci importate" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante la rettifica dei rimborsi imposta sulle merci importate;
  - sul cap. 262 "Incrementi dell'imposta sulle merci importate su esercizi pregressi" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante gli incrementi dell'imposta sulle merci importate su esercizi pregressi;
  - sul cap. 420 "Sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario" di un residuo attivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante la riscossione delle sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario;
  - sul cap. 1-3-2695 "Fondo svalutazione crediti" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante l'accantonamento per la svalutazione dei crediti;
  - sul cap. 1-3-2860 "Contributi di solidarietà Art. 6 L. 22/1/1993 n. 9" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante il pagamento dei contributi di solidarietà;
  - sul cap. 1-3-2885 "Rimborsi dell'imposta speciale di bollo" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022, riguardante il pagamento dei rimborsi dell'imposta speciale di bollo;
  - sul cap. 1-3-2871 "Accantonamento integrativo per rimborsi imposte Ufficio Tributario" di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni 2021/2022 riguardante il pagamento dei rimborsi integrativi delle imposte Ufficio Tributario.

#### **Art. 6**

*(Eliminazione dei residui attivi relativi ai crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione)*

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 65 della Legge n.30/1998 vengono eliminati dal Bilancio Finanziario i residui attivi relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione iscritti in entrata e dei corrispondenti debiti iscritti nel cap. 1-3-2695 "Fondo Svalutazione Crediti".
2. I crediti eliminati sono iscritti nello Stato Patrimoniale nella voce "Fondo residui attivi eliminati".
3. La eventuale riscossione di somme viene imputata sul capitolo di Bilancio pertinente in conto competenza dell'anno in cui si verifica e viene registrata come plusvalenza attiva.

**Art. 7***(Fondo Svalutazione Crediti)*

1. Per l'esercizio finanziario 2023 le economie verificatesi sui residui relative al cap.1-3-2695 "Fondo svalutazione crediti", conseguenti all'eliminazione dei residui attivi inesigibili e ai residui attivi riscossi, restano a fare parte dell'ammontare dei residui.

**Art. 8***(Mantenimento in Bilancio di residui perenti degli Enti Pubblici)*

1. Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei rispettivi Organi Esecutivi.

**Art.9***(Deposito bilanci di esercizio delle società partecipate dall' Ecc. Camera o da Enti Pubblici)*

1. Sono allegati, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge 22 ottobre 2024 n.155, i bilanci di esercizio 2023 approvati dalle società partecipate dall'Ecc.ma Camera o da Enti Pubblici, depositati dalle stesse presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale.

**Art. 10***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 dicembre 2024/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Andrea Belluzzi*

